

## deliberazione n. 109

VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO  
ARTICOLO 9.2 DELLA NORMATIVA PER L'ATTUAZIONE  
APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI  
ARTICOLO 15, LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15

---

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2008, N. 122

---

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 68/07, a iniziativa della Giunta regionale "Variante parziale al Piano del Parco del Conero. Articolo 9.2 della normativa per l'attuazione. Approvazione con prescrizioni. Articolo 15, legge regionale 28 aprile 1994, n. 15" dando la parola

al Consigliere di maggioranza Rosalba Orteni e al Consigliere di minoranza Daniele Silveti relatori della IV Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" ed in particolare l'articolo 15, il quale dispone che la Regione approvi il piano del parco;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 15/1994, la variante parziale al Piano del Parco del Conero relativa all'articolo 9.2 della normativa per l'attuazione, con la seguente prescrizione:

**Il primo capoverso paragrafo "C" dell'articolo 9.2 dell'elaborato "Norme tecniche di attuazione" è sostituito dal seguente:**

"C) - Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sono ammessi gli ampliamenti e gli interventi di demolizione con e senza ricostruzione degli edifici esistenti, gli interventi di nuova edificazione su lotto libero, e di ristrutturazione urbanistica; per tutte le nuove costruzioni è prescritta l'altezza massima di ml. 7,00 misurata a valle, fatta salva l'edilizia pubblica nelle zone sottoposte a ristrutturazione urbanistica nei centri di Sirolo, Numana e Marcelli, dove è ammessa l'altezza massima di ml. 10,5 misurata a valle; la lunghezza massima del fronte, nelle nuove costruzioni, non può superare i 20 ml., fatti salvi i manu-

fatti adibiti ad attività artigianali o industriali, per i quali è ammessa una lunghezza massima di 30 ml., nonché gli edifici pubblici per i quali il Parco potrà accogliere eventuali richieste di deroga; la deroga è concessa, fermo restando il rispetto delle norme di salvaguardia del piano del parco adottato il 29 settembre 2006 con delibera di consiglio direttivo n. 29, alle seguenti condizioni:

1) la realizzazione dell'edificio pubblico sia vincolata al rispetto di norme tecniche relative a specifiche destinazioni d'uso che impongano dimensioni superiori ai 20 metri lineari ed ai 7 metri di altezza; il verificarsi di tale condizione è da intendersi obbligatoria per la concessione della deroga da parte dell'Ente Parco;

2) l'edificio pubblico deve essere realizzato:

- a) minimizzando i consumi energetici attraverso il suo adeguato isolamento;
- b) facendo ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- c) installando impianti termici ed elettrici ad alta efficienza;
- d) utilizzando materiali da costruzione naturali provenienti da materie prime rinnovabili, riciclabili, riciclate; ciò è da intendersi obbligatorio per le parti non strutturali;

3) all'edificio pubblico realizzato deve essere apposto un vincolo di destinazione a pubblico servizio della durata di quindici anni. Sono ammessi interventi difformi da quanto sopra soltanto se previsti da piani urbanistici preventivi vigenti alla data di adozione del presente Piano, fino alla data della loro decadenza; per tutti gli interventi di nuova edificazione su superfici maggiori di mq. 2.500 e per tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica è obbligatorio il piano urbanistico preventivo ed il rigoroso rispetto degli standard di legge.";

2) di stabilire che la pubblicazione della presente variante parziale al Piano del Parco del Conero avvenga previo recepimento della prescrizione sopra riportata che l'Ente Parco naturale del Conero è tenuto ad effettuare trasmettendo, ad inserimento concluso, la variante stessa al servizio regionale competente in materia.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Vittorio Santori

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Michele Altomeni

f.to Guido Castelli